

CIRCOLARE N. 8/2018

Besana Brianza, 2 Marzo 2018

INTRASTAT 2018 – I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane –

L’Agenzia delle Dogane, dapprima con le istruzioni approvate con la Determinazione n. 13799/RU dell’8.2.2018 e successivamente con la Nota n. 18558/RU del 20.2.2018, ha fornito i chiarimenti sugli Elenchi Intrastat in vigore dal 2018 (si veda la ns. circolare n. 19/2017).

I citati documenti rilasciati dall’Agenzia delle Dogane sono consultabili cliccando sui seguenti links:

[Determinazione n. 13799/RU dell’8.2.2018](#)

[Nota n. 18558/RU del 20.2.2018](#)

Invece al seguente link potete trovare la nuova “Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi” da indicare nel campo “Codice servizio”: [Tabella codici prestazioni dei servizi – Anno 2018 5 DIGIT](#)

Di seguito si segnalano le principali novità.

ELENCHI CESSIONI DI BENI E SERVIZI (Intra 1 – bis e Intra 1 – quater)

Per quanto riguarda le cessioni di beni:

- i soggetti che presentano gli elenchi con cadenza trimestrale (fino a € 50.000 in ciascuno dei 4 trimestri precedenti), **sono tenuti a fornire solo i dati fiscali** (campi da 1 a 4 / 5), non anche quelli statistici;
- i soggetti che presentano gli elenchi con cadenza mensile, con cessioni di ammontare superiore a € 50.000 ma inferiore a € 100.000 in ciascuno dei 4 trimestri precedenti, **sono tenuti a fornire soltanto i dati fiscali e non anche quelli statistici**;
- i soggetti che non raggiungono i limiti per cui diviene obbligatoria la presentazione mensile dei dati statistici per le cessioni di beni (€ 100.000,00 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti), **possono presentare facoltativamente gli elenchi** relativi alle cessioni intracomunitarie;
- nella parte statistica gli elementi relativi a **valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto (campi 9-10-11)** sono richiesti solo ai soggetti mensili che hanno realizzato nell’anno precedente, o presumono di realizzare nell’anno in corso, un **valore delle spedizioni di merci al di fuori del territorio dello Stato superiore a 20 milioni di euro** (restano quindi escluse le operazioni triangolari per le quali il promotore è il soggetto italiano).

Relativamente ai servizi resi, ai fini della compilazione del campo “**Codice servizio**”, è prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre – tuttavia secondo Assonime è possibile/facoltativo continuare a indicare il codice a 6 cifre).

ELENCHI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (Intra 2 – bis e Intra 2 – quater)

Viene precisato che tutte le informazioni ivi contenute **sono rese per finalità statistiche**. In altre parole, anche se i dati sono esposti nei campi “ordinariamente” riservati ai dati fiscali, gli stessi saranno utilizzati solo per finalità statistiche. In virtù dell’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intracomunitari di beni **vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano (entrano fisicamente) nel territorio italiano**. Ecco perché devono ritenersi escluse dalla rilevazione tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia.

I soggetti che non raggiungono i limiti per cui diviene obbligatoria la presentazione mensile dei dati statistici (acquisto di beni - € 200.000,00 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti; acquisto di servizi - € 100.000,00 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti; le predette soglie operano in maniera indipendente, cioè in maniera distinta per ogni categoria di operazioni), **possono presentare facoltativamente gli elenchi, con periodicità sia mensile che trimestrale.**

In caso di presentazione facoltativa, pur avendo il modello esclusivamente valenza statistica, **vanno compilati gli appositi campi.**

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, nella parte statistica gli elementi relativi a **valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto (campi 10-11-12)** sono richiesti solo ai soggetti mensili che hanno realizzato nell'anno precedente, o presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore degli arrivi superiore a 20 milioni di euro. Come per le cessioni, rileva l'ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato.

Relativamente ai servizi ricevuti, ai fini della compilazione del campo **"Codice servizio"**, è prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre – tuttavia secondo Assonime è possibile/facoltativo continuare a indicare il codice a 6 cifre).

VARIE - CAMBIO DI PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE

Resta inalterato l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT (acquisti) per comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRASTAT aventi periodi di riferimento antecedenti (ante 2018).

La verifica in ordine al superamento della soglia di riferimento è **effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni, fermo restando che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente.** Quindi il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Nel caso di superamento della soglia **prevista ai fini statistici** nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre **dal mese successivo** a quello in cui la soglia prevista è stata superata: tuttavia la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi **ai mesi precedenti risulta facoltativa** (quindi non è più obbligatoria la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi già trascorsi).

E' stata pubblicata ieri la versione definitiva del provvedimento che approva le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture ("**Spesometro**") e viene fissato al prossimo **6 aprile** il termine entro cui trasmettere **i dati del 2° semestre 2017** (in origine la scadenza era stabilita al 28 febbraio p.v.).

Alla stessa data è fissata la scadenza anche per:

- le eventuali **integrazioni delle comunicazioni relative al 1° semestre 2017;**
- per la **trasmissione telematica opzionale** dei dati delle fatture emesse e ricevute e le relative **variazioni** (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015).

Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018 (D.L. 148/2017), in particolare:

- per le **fatture di importo inferiore a € 300 registrate cumulativamente** è possibile comunicare i dati relativi al **documento riepilogativo** anziché quelli dei singoli documenti;
- viene limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché **diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti** (per il contenuto obbligatorio della comunicazione si rimanda alla ns. informativa n. 5/2018);
- i contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni **sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale.**

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

ELBE SRL

